

**DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2014
497/2014/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2012**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, recante la sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo (di seguito: decreto ministeriale 1 giugno 2012) come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG), in ultimo modificata con deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: ARG/gas 199/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 61/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 216/10);

- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 26/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011, ARG/gas 93/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2011, ARG/gas 140/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 140/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 157/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 157/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 291/2012/E/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 362/2012/R/gas (di seguito: 362/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 368/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas (di seguito: 436/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 12/2013/R/gas (di seguito: 12/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 229/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 234/2013/E/gas (di seguito: 234/2013/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 18/2014/R/gas;
- la comunicazione del 2 dicembre 2013 di Federutility (prot. Autorità 38361 del 3 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, ARG/gas 93/11, ARG/gas 140/11, ARG/gas 157/11, 103/2012/R/gas, 362/2012/R/gas e 12/2013/R/gas, l’Autorità ha determinato, per l’anno 2012, per 165 imprese distributrici (*Tabella A*, di seguito: 165 imprese), i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione;
- tali imprese distributrici hanno reso disponibili i dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 31 della RQDG, relativamente all’anno 2012;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 234/2013/E/gas l’Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di sei imprese

distributrici di gas naturale; nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento sono riassunti gli esiti di detta attività ispettiva;

- nel maggio 2012, le regioni Emilia Romagna e Lombardia sono state oggetto di eventi sismici a seguito dei quali sono stati emanati il decreto legge 74/12 e il decreto ministeriale 1 giugno 2012, che hanno identificato i Comuni cosiddetti “terremotati”;
- Federutility, a seguito di contatti preliminari tra la Direzione Infrastrutture dell’Autorità ed alcune imprese distributrici che operano in Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, con comunicazione del 2 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 38361 del 3 dicembre 2013), ha segnalato che alcune imprese associate avevano registrato, a seguito dei suddetti eventi sismici, un incremento del numero di dispersioni di gas e ha chiesto, per tali imprese, la sospensione della determinazione dei premi e delle penalità;
- su richiesta della Direzione Infrastrutture dell’Autorità, cinque imprese distributrici (A T.R. S.r.l., Tea S.E.I. S.r.l. - Servizi Energetici Integrati, As Retigas S.r.l., HERA S.p.A. e Iren Emilia S.p.A.) operanti in Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, hanno fornito dati di maggior dettaglio rispetto a quelli annualmente trasmessi all’Autorità, relativi alle dispersioni, ai Comuni cosiddetti “terremotati” ed ai relativi impianti di distribuzione, per il periodo 2009-2012;
- a seguito della consegna dei predetti dati, la Direzione Infrastrutture dell’Autorità ha avviato approfondimenti tecnici mirati a valutare gli effetti del terremoto, con particolare riferimento alle dispersioni localizzate su segnalazioni di terzi;
- con la deliberazione 436/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto, nella RQDG, le seguenti modifiche:
 - a) l’accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell’impresa in un impianto di distribuzione comporta, ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della deliberazione 436/2012/R/gas, la riduzione di due terzi del premio cui l’impresa ha diritto per l’ambito provinciale cui appartiene il predetto impianto di distribuzione;
 - b) il pagamento delle penalità, per l’anno 2012, è differito all’anno 2013 ai sensi dell’articolo 2, lettera b) della deliberazione 436/2012/R/gas; tali penalità differite sono annullate qualora nel 2013 il livello effettivo di cui al comma 32.8 della RQDG sia pari o migliore del livello tendenziale di cui al comma 32.12, tenuto conto della franchigia di cui al comma 32.13;
- l’articolo 32, della RQDG prevede casi di perdita dei premi per odorizzazioni non conformi alla normativa vigente e per mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio, di cui all’articolo 12, della RQDG; inoltre l’articolo 32.19, come modificato dalla deliberazione 436/2012/R/gas, dispone la riduzione di due terzi dei premi per accadimento di incidenti di responsabilità dell’impresa distributtrice; nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli

ambiti provinciali di impresa che perdono i premi o che subiscono una riduzione, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG;

- in data 7 aprile 2014 è stato messo a disposizione delle 163 imprese di distribuzione interessate un sistema *on-line* contenente le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità, per il 2012, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG (di seguito: fase istruttoria preliminare);
- durante tale fase istruttoria preliminare, alcune imprese distributrici hanno formulato osservazioni;
- gli uffici dell'Autorità, dopo gli opportuni approfondimenti, hanno comunicato ad alcune imprese l'accoglimento delle osservazioni in presenza di motivazioni oggettive a supporto, ad altre il mancato accoglimento e la relativa motivazione;
- a seguito delle verifiche ispettive di cui alla delibera 234/2013/E/gas e delle attività di controllo svolte, il Direttore della Direzione Infrastrutture ha inviato le risultanze istruttorie alle 163 imprese interessate;
- in relazione alle risultanze istruttorie comunicate, alcune imprese distributrici hanno inviato ulteriori osservazioni; in particolare:
 - a) A.S.GA Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., con comunicazione del 24 luglio 2014 (prot. Autorità n. 20999 del 24 luglio 2014), ha segnalato, con riferimento all'impianto di distribuzione denominato Comune di Gaggiano (id. 36668) appartenente all'ambito 491_MI di aver rispettato quanto previsto all'articolo 32.2 della RQDG; a tal proposito l'impresa dichiara che il mancato rispetto è da attribuire ad *"..(omissis) una errata compilazione (mediante una banale errata fleggatura del NO corrispondente) della scheda denominata "dati generali sicurezza e continuità" da parte dell'operatore della scrivente"* richiedendo la rettifica del dato;
 - b) 2i Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 18 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21194 del 25 luglio 2014), ha segnalato, con riferimento all'impianto di distribuzione denominato Alessandria II (id. 34396) appartenente all'ambito AL_221 di aver rispettato l'obbligo relativo alla predisposizione del rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni gas ai sensi dell'articolo 12.9 della RQDG, contrariamente a quanto indicato nella comunicazione delle risultanze istruttorie;
- le seguenti imprese distributrici hanno richiesto, entro i termini previsti, di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità:
 - a) Asm Voghera S.p.A.,
 - b) D.I.M. Gas S.r.l.,
 - c) Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- non accogliere la segnalazione di A.S.GA Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., dal momento che la RQDG disciplina uno specifico procedimento per consentire

all'impresa di rettificare i dati di sicurezza trasmessi; allo scopo, i commi 31.12 e 31.13 della RQDG fissano un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di rettifica e condizionano la rettifica a una espressa autorizzazione da parte degli Uffici dell'Autorità; A.S.GA Azienda Servizi Gaggiano S.r.l. avrebbe pertanto dovuto presentare istanza di rettifica entro il 31 maggio 2013 con riferimento ai dati dell'anno 2012; la richiesta di A.S.GA Azienda Servizi Gaggiano S.r.l. formulata dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie risulta tardiva, dunque inammissibile;

- tenere conto della segnalazione di 2i Rete Gas S.p.A. relativamente alla non corretta attribuzione del mancato rispetto dell'obbligo a causa di un mero errore materiale nella compilazione della comunicazione delle risultanze istruttorie;
- determinare i premi e le penalità per gli ambiti provinciali di impresa per l'anno 2012, di cui alle Tabella 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento;
- procedere, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della deliberazione 436/2012/R/gas, al differimento delle penalità relative all'anno 2012 all'anno 2013, come indicato nella Tabella 3.3 allegata al presente provvedimento;
- dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) di provvedere al pagamento dei premi, di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
- disporre il versamento delle penalità 2012 da parte delle imprese distributrici, di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2012 per le seguenti imprese distributrici che hanno richiesto di essere ascoltate in audizione finale:
 - a) Asm Voghera S.p.A.;
 - b) D.I.M. Gas S.r.l.;
 - c) Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale;
- al fine di poter tenere conto delle risultanze degli approfondimenti tecnici avviati dalla Direzione infrastrutture in merito agli effetti del terremoto, rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2012, sia per la componente odorizzazione che per la componente dispersioni, limitatamente agli ambiti provinciali costituiti da impianti che distribuiscono gas nei Comuni cosiddetti "terremotati" ricompresi nei decreti dell'1 e 6 giugno 2012, per le seguenti imprese distributrici:
 - a) As Retigas S.r.l., limitatamente agli ambiti MO_357 e MN_356;
 - b) A T.R. S.r.l.;
 - c) HERA S.p.A., limitatamente agli ambiti BO_116, MO_119 e FE_118;
 - d) Iren Emilia S.p.A, limitatamente all'ambito RE_307;
 - e) Tea S.E.I. S.r.l. - Servizi Energetici Integrati

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per ogni ambito provinciale di impresa, come indicato nelle Tabelle 3.1 e 3.2;
2. di disporre il differimento delle penalità relative all'anno 2012 all'anno 2013 ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della deliberazione 436/2012/R/gas, come indicato nella Tabella 3.3;
3. di dare mandato alla Cassa di effettuare il pagamento dei premi alle imprese distributrici, indicate nella Tabella 4, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas e di fissare al 15 dicembre 2014 il termine per l'effettuazione di tale pagamento;
4. di fissare al 15 dicembre 2014 il termine per il versamento delle penalità, indicate nella Tabella 4, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per recuperi di sicurezza relativi all'anno 2012 per le seguenti imprese distributrici che hanno richiesto audizione avanti il Collegio dell'Autorità:
 - a. Asm Voghera S.p.A.;
 - b. D.I.M. Gas S.r.l.;
 - c. Multiservizi S.B. S.r.l. Unipersonale;
6. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per recuperi di sicurezza relativi all'anno 2012 per le seguenti imprese distributrici interessate dagli eventi sismici del 2012:
 - a. As Retigas S.r.l., limitatamente agli ambiti MO_357 e MN_356;
 - b. A T.R. S.r.l.;
 - c. HERA S.p.A., limitatamente agli ambiti BO_116, MO_119 e FE_118;
 - d. Iren Emilia S.p.A, limitatamente all'ambito RE_307;
 - e. Tea S.E.I. S.r.l. - Servizi Energetici Integrati;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici citate nella Tabella A ed alla Cassa;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni